



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 424 DEL 17/06/2015

CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI LOCALI E AREA ESTERNA
DELL'EDIFICIO COMUNALE "EX BUS TERMINAL" ALL'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE "GIOVANNINI -VICI" DI CATTOLICA -
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
AREA P.O. SETTORE 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n. 65 del 13/05/2015 in atti, ed alla quale si rimanda, si stabiliva di modificare quanto precedentemente deliberato con atto della medesima G. C. n. 217 del 30/12/2014, pure in atti, in merito alla concessione in uso e gestione della porzione di immobile di proprietà comunale denominato “ex Bus Terminal” per finalità di “Centro sociale e ricreativo per anziani” all'Associazione “Giovannini-Vici” di Cattolica, per un biennio, prorogando per tutto il periodo necessario alla materiale consegna dei locali, la precedente Convenzione del 05/03/2013 a Reg. int. n. 49;
- con tale, ultima deliberazione, si stabiliva e modificava sia la durata determinandola in 5 anni dalla sottoscrizione della nuova Convenzione, sia l'ampliamento degli spazi in precedenza assegnati includendovi nuovi locali al piano interrato, nonché un'area esterna a parcheggio, come da planimetrie all'uopo allegate;
- le attività proposte dalla sopracitata Associazione sono state ricondotte a quelle esplicitate agli artt. 3 e 5 del “Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C. C. n. 135 del 29-10-1991, con il quale l'Ente ha stabilito “i criteri e le modalità per l'eventuale concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque a persone ed ente pubblici e privati per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, sociale, umanitario, scolastico ed educativo”;
- ai sensi dei citati articoli di Regolamento, sussistono le condizioni per il riconoscimento di vantaggi economici ex art. 6 che, nel caso di specie, riguardano la **“concessione gratuita di locali”** in favore della predetta A.P.S. Giovannini-Vici, pur restando comunque in capo a detta Associazione gli oneri relativi al pagamento delle utenze e tributi connessi all'utilizzo della struttura e impianti, nonché la manutenzione ordinaria preventiva e periodica, necessaria a mantenere in efficienza le strutture mobili ed immobili, le attrezzature, apparecchiature e loro riparazioni e/o ripristino di parti deteriorate o danneggiate;

PRECISATO altresì che, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla predisponenda concessione in uso, l'A.P.S. Giovannini-Vici, dovrà costituire apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria di € 7.725,00 =(euro settemilasettecentoventicinque//00) pari al 25% del valore complessivo quantificato a titolo di vantaggio economico ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 dai competenti uffici in € 30.900,00 annui, inoltre dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. per danni a cose e persone, nonché rimborsare parzialmente al Comune le spese che annualmente andrà a sostenere per la stipula di polizza assicurativa contro i rischi di scoppio e incendio relativamente al fabbricato e agli impianti in concessione;

DATO atto che con la citata deliberazione n. 65/2015 si conferiva mandato al

Dirigente del Settore 2 – Servizio Patrimonio, per la stipula della sopracitata convenzione quinquennale con l'Associazione Giovannini-Vici di Cattolica, in relazione alla concessione in uso e gestione dei locali + area esterna dell'immobile di proprietà comunale denominato “ex Bus Terminal” con accesso dalla Via Toscana (lato monte), come da planimetrie in atti;

VSTO quindi lo schema-tipo della convenzione che andrà a regolamentare la concessione di cui trattasi, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e che sarà firmata dal sottoscritto funzionario con incarico di Posizione Organizzativa del settore 2, avente potere di firma di atti gestionali incluso il “Servizio Patrimonio”, giusta Determinazione Dirigenziale n. 7/2015;

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

D E T E R M I N A

- di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- **di concedere** quindi in conformità a quanto precedentemente deliberato con atto della Giunta Comunale n. 65 del 13/05/2015, in atti ed alla quale si rimanda, **la concessione in uso e gestione della porzione di immobile di proprietà comunale denominato “ex Bus Terminal” inclusa un'area esterna da adibire a parcheggio, all'Associazione “Giovannini-Vici” di Cattolica**, per finalità di “Centro sociale e ricreativo per anziani”;
- di dare atto che **detta Concessione rientra nell'ambito di contributi/benefici ex art 12 legge 241/1990** e, nel caso di specie, costituisce vantaggio economico ex art. 6 del “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991, **determinando quindi la “concessione gratuita di locali” in favore della predetta A.P.S. Giovannini-Vici**, pur attribuendo comunque in capo a detta Associazione gli oneri relativi al pagamento delle utenze e tributi connessi all'utilizzo della struttura e impianti, nonché la manutenzione ordinaria preventiva e periodica, necessaria a mantenere in efficienza le strutture mobili ed immobili, le attrezzature, apparecchiature e

loro riparazioni e/o ripristino di parti deteriorate o danneggiate;

- di stabilire che **l'anzidetta concessione avrà una durata di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione della Convenzione**, fatto salvo il possibile recesso anticipato di una delle parti e/o il recesso unilaterale del Comune per motivi di pubblico interesse, **precisando che la Concessionaria dovrà costituire apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria di € 7.725,00=(euro settemilasettecentoventicinque//00) pari al 25% del valore complessivo quantificato a titolo di vantaggio economico ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 dai competenti uffici in € 30.900,00 annui, inoltre, la medesima, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. per danni a cose e persone, nonché rimborsare parzialmente al Comune le spese che annualmente andrà a sostenere per la stipula di polizza assicurativa contro i rischi di scoppio e incendio relativamente al fabbricato e agli impianti in concessione** come sarà comunicato dal competente “Servizio Assicurativo” del Comune attualmente in capo al settore 1;
- **di prendere atto ed approvare lo schema-tipo della convenzione che andrà a regolamentare la concessione di cui trattasi**, incluse le due planimetrie dei locali e dell'area esterna e **che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;**
- di dare atto inoltre, che la suddetta concessione non comporta riduzione di entrata nell'apposita voce del corrente bilancio di previsione;
- di individuare nel dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, il responsabile del procedimento, al quale viene quindi dato mandato per gli adempimenti di competenza.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

AREA P.O. SETTORE 2

UFFICIO CONTRATTI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 17/06/2015

Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)

Registro Int. n. _____

del _____

CONCESSIONE IN USO E GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
GIOVANNINI VICI DI CATTOLICA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX BUS
TERMINAL ADIBITO A CENTRO SOCIALE E RICREATIVO PER ANZIANI

L'anno Duemilaquindici, addì _____, del mese di _____, nella Residenza Municipale di Cattolica, con la presente scrittura privata,

TRA

- il Comune di Cattolica (P. IVA n. 00343840401) nella persona del Responsabile dell'Area PO Settore 2 Dott. Mario Sala, nato a Rimini il 13/11/1963 - tel. 0541-966708, fax 0541-966793 – e.mail: mariosala.cattolica@gmail.com, domiciliato per la carica presso il Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5

- ed il Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale denominata "Giovannini – Vici" con sede legale a Cattolica, Via _____ n. ____, Partita I.V.A. _____;

PREMESSO

- che la Giunta Comunale con atto n. 217 del 30/12/2014 i.e., esprimeva il proprio atto d'indirizzo per la concessione in uso all'Associazione di azione sociale "Giovannini-Vici", come sopra rappresentata, di una porzione dell'immobile di proprietà comunale denominato ex Bus Terminal da destinare a sede di detta Associazione, prorogando altresì temporaneamente la precedente Convenzione rubricata a Reg. int. n. 49 del 05/03/2013;

- che la stessa Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 13/05/2015 i.e. (allegato B), modificava ed integrava la precedente propria Deliberazione n. 217/2015 ampliando gli spazi in precedenza assegnati come da n. 2 planimetrie allegate al presente atto (allegato A e A1);

- che le attività proposte dal sopracitato Centro Sociale e Ricreativo per Anziani possono essere ricondotte a quelle esplicitate agli artt. 3 e 5 del Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991, e che pertanto sussistono le condizioni per il riconoscimento di vantaggi economici ex art. 6 che, nel caso di specie, sono inerenti alla "concessione gratuita di locali" in favore della suddetta Associazione;

- che il valore del beneficio economico derivante dalla concessione dell'immobile in parola, viene determinato dall'Ufficio Patrimonio in 30.900,00 euro/annui, così come approvato dalla G.C. in data 13 maggio 2015;

- che ai sensi della citata delibera n. 65/2015 veniva dato mandato al Dirigente del Settore 2 – Patrimonio di stipulare apposita convenzione per la concessione in uso e gestione di tale porzione d'immobile alle seguenti condizioni:

- periodo di decorrenza della concessione dalla data di stipula per la durata di cinque anni;
- spese di gestione dell'immobile poste a carico del soggetto concessionario, il quale dovrà provvedere a volturare a suo nome le utenze dell'immobile (acqua, energia elettrica e gas);
- custodia e responsabilità della struttura, anche ai fini di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e

ss.mm.ii., nonché le spese di ordinaria manutenzione della struttura stessa a carico del soggetto concessionario;

- costituzione di apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria di € 7.725,00=(euro settemilasettecentoventicinque//00) pari al 25% del valore complessivo quantificato a titolo di vantaggio economico ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013, con validità pari alla durata della concessione;
 - stipula di apposita polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. con adeguato massimale per sinistro per persona danneggiata e/o danni a cose, nonché rimborsare al Comune annualmente le spese che l'Amministrazione Comunale andrà a sostenere per la stipula di polizza assicurativa contro i rischi di scoppio e incendio relativamente al fabbricato, agli impianti ed all'attività svolta;
- che ai sensi del "Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella gestione dell'Ente" approvato con Delibera C.C. n.31 del 26/03/09, rispettivamente all'art. 3 viene stabilito tra l'altro che:
- La consegna degli immobili di proprietà comunale avviene a cura del Settore Patrimonio previa acquisizione delle certificazioni tecniche ed amministrative previste dalla vigente normativa sull'utilizzo degli stessi;
- che con Determinazione del sottoscritto Responsabile del Procedimento n. _____ del _____ è stato approvato lo schema del presente contratto,

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto della concessione

Concessione in uso di porzione al piano terra e al piano interrato dell'immobile comunale denominato "Ex bus terminal" da destinare a sede dell'Associazione di promozione sociale denominata "Giovannini - Vici", con accesso dalla Via Toscana (lato monte) e con la possibilità di parcheggio nella porzione dell'area pertinenziale così come evidenziato nelle planimetrie di cui ai già citati allegati A) e A1) al presente contratto.

ARTICOLO 2

Durata della concessione

La durata della sopracitata concessione in uso è stabilita in 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula del presente atto. E' prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte del Comune dopo il primo anno per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, con semplice preavviso di sei mesi. Nel caso in cui il concessionario intendesse recedere dalla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno sei mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione.

ARTICOLO 3

Prestazioni richieste al concessionario

Il Concessionario assume a suo esclusivo carico ogni onere necessario per la gestione della porzione dell'immobile affidato in concessione d'uso, egli, in particolare, dovrà provvedere a mantenere in perfetta efficienza e funzionalità le strutture e gli impianti attinenti alla presente concessione per tutta la durata della stessa.

ARTICOLO 4

Responsabilità in capo al conduttore

Il concessionario dichiara di avere preso visione dei luoghi oggetto della presente concessione, di averne constatato lo stato di fatto e di non sollevare riserva alcuna.

Il concessionario è direttamente responsabile di tutta la gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile concessionato, dei relativi impianti ed attrezzature. Pertanto, sono a carico del concessionario, tutte le spese di gestione dell'impianto quali: le retribuzioni al personale addetto, la TA.R.I.-T.A.S.I. (*tariffa comunale sui rifiuti e i servizi*), i consumi di energia elettrica, gas e acqua e quelle per i materiali, le operazioni di pulizia e quelle per eventuali acquisti di ulteriori attrezzature.

E' altresì a carico del concessionario che si impegna ad eseguire a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità, la manutenzione ordinaria a regola d'arte, preventiva e periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, nonché la manutenzione ordinaria necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate.

Tali adempimenti sono da considerarsi essenziali e la loro inosservanza comporta la risoluzione della concessione senza che il concessionario possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.

Al concessionario è affidata inoltre la responsabilità:

- della custodia e dell'uso dell'immobile affidato in concessione, il quale deve essere utilizzato secondo la sua destinazione, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dal Comune;
- dell'osservanza da parte sua e di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle norme in vigore e da quelle che saranno emanate e, volta per volta, di quelli stabiliti dalle Autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il concessionario è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno ed infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività esercitate e promosse nell'area in concessione;
- della buona conservazione ed efficienza dell'immobile affidato in concessione nonché di eventuali danni causati alle strutture;
- per il proprio personale il concessionario assume, la posizione di responsabile per l'osservanza delle norme in materia di sicurezza secondo le vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. 81/2008). I costi della sicurezza a carico del concessionario relativi a tutta la durata della concessione di cui al presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ammontano ad Euro 1.500,00 = (euro millecinquecento/00).

Il concessionario è tenuto, sotto la propria responsabilità, a munirsi delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per legge per lo svolgimento di tutte le attività previste nel presente atto concessorio.

Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi che potessero derivare, in qualsiasi momento e modo, dall'uso dell'immobile e delle attrezzature di cui al presente atto.

Il concessionario è altresì l'unico ed esclusivo responsabile dei danni occorsi al proprio personale utilizzato per lo svolgimento della propria attività, per il quale dovrà aver provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa, sollevando con ciò l'Amministrazione da ogni inerente responsabilità.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.

ARTICOLO 5

Pagamento del canone e rimborso quota assicurativa Incendio

Ai sensi degli artt. 3, 5 e 6 del Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991 e della già citata Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 13/05/2015, le attività proposte dal concessionario, oggetto della presente concessione, rientrano fra quelle per le quali risultano sussistere le condizioni per il riconoscimento di vantaggi economici e, nel caso di specie, quelle riguardanti la **“concessione gratuita di locali”**. Il valore del beneficio economico derivante dalla concessione dell'immobile in parola è stato determinato dall'Ufficio Patrimonio in 30.900,00 euro/annui, così come approvato dalla G.C. con il sopracitato atto n. 65/2015;

La Concessionaria dovrà altresì rimborsare al Comune annualmente le spese che l'Amministrazione andrà a sostenere per la stipula di polizza assicurativa contro i rischi di scoppio e incendio relativamente alla

porzione di fabbricato in uso/gestione, agli impianti ed all'attività svolta, la quantificazione di detto rimborso sarà comunicato dal competente ufficio comunale dei "Servizi Assicurativi" ora affidato al settore 1.

ARTICOLO 6

Penali e risoluzione della concessione

La sistematica inosservanza delle norme stabilite dal presente contratto sarà causa della sua risoluzione senza alcun indennizzo, né rimborso a favore del Concessionario.

Le inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente Concessione che, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento saranno ritenute lievi, comporteranno l'applicazione di una penale di Euro 500,00 = (euro cinquecento/00) per ogni inadempienza, contestata con la sola formalità della contestazione di addebiti. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale doppia. Il concessionario potrà incorrere nella risoluzione della concessione in presenza di reati accertati nei suoi confronti (art. 135 D.Lgs. 163/2006) e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 136).

Nei casi di risoluzione il Comune concedente provvede, preliminarmente, a contestare l'inadempimento dando termine al concessionario per mettersi in regola e/o comunque a produrre le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. Dette controdeduzioni e/o osservazioni dovranno essere accettate e controdedotte dal Responsabile del Procedimento entro i successivi 5 giorni, pena il loro tacito accoglimento. Scaduto il termine stabilito senza che il concessionario abbia ottemperato, il Comune potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto, riservandosi di provvedere d'ufficio a carico e spese del concessionario procedendo, altresì, all'incameramento della garanzia fidejussoria per la quota parte necessaria e fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 7

Garanzie e coperture assicurative

Il concessionario a garanzia dell'esatto e puntuale adempimenti degli obblighi a suo carico derivanti dalla presente concessione dovrà, prima della stipula, costituire apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria di € 7.725,00 = (euro settemilasettecentoventicinque//00) pari al 25% del valore complessivo quantificato a titolo di vantaggio economico ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013, con validità sino al 31 dicembre 2020. Viene ammessa la stipula di polizza o fidejussione a rinnovo annuale con obbligo della Concessionaria a produrre annualmente all'ufficio Patrimonio copia originale dell'eseguito rinnovo nei successivi 15 giorni. **Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune concedente.** La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il concedente abbia proceduto, ai sensi della presente concessione, alla sua escussione anche parziale. **Il mancato reintegro nei termini indicati dal concedente sarà motivo di risoluzione della concessione.** La polizza o fidejussione come sopra costituita sarà svincolata dal Responsabile del Procedimento nei 30 giorni successivi la riconsegna dell'immobile concesso in buone condizioni d'uso e manutenzione, risultante da apposito sopralluogo in contraddittorio e dopo che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e sia stata definita e liquidata ogni eventuale controversia.

Il concessionario sarà tenuto altresì a presentare, prima della stipula della presente concessione, copia della polizze assicurativa per i rischi di R.C.T./R.C.O. con massimale minimo Euro 1.500.000,00 = (euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, nonché per persona danneggiata e/o danni a cose, restando esclusa e sollevata da ogni responsabilità al riguardo l'Amministrazione Concedente.

ARTICOLO 8

Recesso anticipato

1. E' prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte del Comune dopo il primo anno per sopraggiunti

motivi di pubblico interesse, con semplice preavviso di sei mesi.

In caso di recesso anticipato da parte del concessionario, le spese per eventuali opere e lavori relativi ad interventi preventivamente autorizzati, sostenuti e realizzati dal concessionario non daranno diritto a rimborsi e/o indennizzi di sorta a favore del medesimo.

2. E' data facoltà al concessionario di asportare le eventuali addizioni che siano amovibili senza recare danno alle strutture.

ARTICOLO 9

Ispezioni

Il Responsabile del Procedimento a mezzo del proprio personale, durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma funzionali alla presente concessione, potrà effettuare apposite ispezioni senza preavviso, finalizzate al rilevamento di eventuali irregolarità. Le risultanze di tali sopralluoghi saranno tempestivamente comunicate al concessionario. Le verifiche ed i controlli relativi alla gestione dell'edificio e alle attività in esso svolte, nonché il perseguimento e il rispetto delle finalità della presente concessione, sono demandati al Dirigente dell'Ufficio Servizi Sociali, in qualità di ufficio referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale concedente.

ARTICOLO 10

Divieto di sub – concessione

E' fatto divieto di sub – concessione, anche parziale, della porzione di immobile affidato in concessione in uso, **pena la risoluzione del contratto,** il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e l'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 11

Protocollo di Legalità

La Concessionaria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza, nonché a non compiere alcun atto o omissione, finalizzato direttamente e/o indirettamente a turbare o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. La Concessionaria si impegna altresì a rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservazione andrà a costituire causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 12

Piano Nazionale Anticorruzione

La Concessionaria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 13

Spese contrattuali

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente concessione nonché ogni tassa e tributo connesso. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26/4/1986.

ARTICOLO 14

Norme generali – controversie

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie, sarà competente il foro territoriale del Comune di Cattolica

ARTICOLO 15
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che i dati personali forniti dal concessionario saranno raccolti e trattenuti presso l'Amministrazione comunale per la finalità esclusiva di gestione del rapporto contrattuale.


Comune di Cattolica
Il Responsabile Area Po Settore 2
Dott. For. Mario Sala

Il Concessionario
Associazione "Giovannini - Vici"
Sig. _____


Allegati:

- A)- Planimetria della porzione di immobile concessa in uso;
- A1)- Planimetria porzione area pertinenziale;
- B)- Delibera della Giunta Comunale n. 65 del 13/05/2015.

ALLEGATO "A"




PIANO INTERRATO - Scala 1:100



PIANO TERRA - Scala 1:100

ALLEGATO "A1"



Area esterna in concessione

FERROVIA BOLOGNA - LECCE

